

# «LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE»

La Direttiva 2016/798 dell'11 maggio 2016 e le norme collegate

(8 luglio 2021, Politecnico di Milano)

**AVV. SALVATORE G. STIVALA** – *Diritto penale societario e delle responsabilità d'impresa.*

**«Valore dell'organizzazione e responsabilità dell'Alta Dirigenza nelle I.F e G.I.  
Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza».**



## ART. 2086 DEL CODICE CIVILE

### GESTIONE DELL'IMPRESA

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

**L'imprenditore**, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, [amministrativo e contabile] adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



**ART. 2381 CODICE CIVILE**

**PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI  
DELEGATI.**

*(omissis)*

[II]. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può **delegare proprie attribuzioni** ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

[III]. Il consiglio di amministrazione **determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega**; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute **valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società**; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

*(omissis)*



# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

## DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie.

### Art. 1 - OGGETTO

**La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione** e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari mediante:

- a) l'armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri;
- b) la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati nel sistema ferroviario dell'Unione;**
- c) lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eliminare gradualmente la necessità di norme nazionali;
- d) la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza;
- e) l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti;
- f) la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.



# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

## DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie.

### ART. 4 - RUOLO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE NELLO SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA FERROVIARIA

1. Allo scopo di sviluppare e migliorare la sicurezza ferroviaria, gli Stati membri nei limiti delle loro competenze:

*(omissis)*

**d)** provvedono affinché **la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario dell'Unione e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie**, ciascuno per la propria parte di sistema, obbligandoli a:

- i) mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ove appropriato cooperando reciprocamente;
- ii) applicare le norme dell'Unione e le norme nazionali;
- iii) istituire sistemi di gestione della sicurezza ai sensi della presente direttiva.

*(omissis)*



# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

## ALLEGATO I

### REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

#### **2. LEADERSHIP**

##### 2.1. Leadership e impegno

**2.1.1. L'alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza, nei seguenti modi:**

- a) assumendosi a livello generale l'onere e la responsabilità per la sicurezza;
- b) assicurando l'impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli interni all'organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle relazioni con il personale e i contraenti;
- c) garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza, che vengano compresi e che siano compatibili con l'orientamento strategico dell'organizzazione;
- d) garantendo l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali dell'organizzazione;
- e) garantendo che siano disponibili le risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza;

*(Omissis)*



# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

## ALLEGATO I

### REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

#### **2.2. POLITICA DI SICUREZZA**

**2.2.1. L'alta dirigenza elabora un documento per descrivere la politica di sicurezza dell'organizzazione, il quale deve essere:**

- a) adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;
- b) approvato dal direttore generale dell'organizzazione (o da uno o più rappresentanti dell'alta dirigenza);**
- c) attuato in modo attivo, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale. 25.5.2018  
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/29

2.2.2. La politica di sicurezza deve:

- a) prevedere l'impegno a conformarsi a tutti i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza;
- b) fornire un quadro per stabilire gli obiettivi di sicurezza e valutare la prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza rispetto a tali obiettivi;

*(omissis)*



# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

## ALLEGATO I

### REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

#### **2.3. RUOLI ORGANIZZATIVI, RESPONSABILITÀ, ONERI E POTERI**

2.3.1. Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale il cui ruolo incide sulla sicurezza (compresa la dirigenza e il personale coinvolto in mansioni legate alla sicurezza) devono essere definiti per tutti i livelli interni all'organizzazione, documentati, assegnati e comunicati al personale interessato.

2.3.2. L'organizzazione deve garantire che il personale cui vengono delegate responsabilità per mansioni connesse alla sicurezza disponga dei poteri, della competenza e delle risorse adeguate per svolgere le proprie mansioni senza subire interferenze dalle attività di altre funzioni aziendali.

2.3.3. Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza devono essere documentate e comunicate al personale interessato, il quale le deve accettare e comprendere appieno.

2.3.4. L'organizzazione deve descrivere l'attribuzione dei ruoli di cui al punto 2.3.1 alle funzioni aziendali interne e, laddove pertinente, esterne all'organizzazione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

*(omissis)*





# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

## **ALLEGATO I**

### **REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE**

#### **4.3. CONSAPEVOLEZZA**

4.3.1. L'alta dirigenza deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia consapevole della rilevanza, dell'importanza e delle conseguenze della sua attività e del suo contributo alla corretta applicazione e all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza).



# LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

## ALLEGATO I

### REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

#### 6.3. RIESAME DELLA DIREZIONE

**6.3.1. L'alta dirigenza deve riesaminare regolarmente la costante adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:**

- a) i dettagli del progresso nell'affrontare le azioni irrisolte derivanti da precedenti riesami della direzione;
- b) il cambiamento delle circostanze interne ed esterne (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
- c) la prestazione di sicurezza dell'organizzazione per quanto riguarda:
  - i) il raggiungimento dei suoi obiettivi di sicurezza;
  - ii) i risultati delle sue attività di monitoraggio, compresi i risultati degli audit, di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e lo stato delle rispettive azioni;
  - iii) gli esiti pertinenti di attività di vigilanza svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- d) le raccomandazioni per il miglioramento.

**6.3.2. Sulla base degli esiti del suo riesame, l'alta dirigenza deve assumersi la responsabilità generale per la pianificazione e l'attuazione dei cambiamenti necessari al sistema di gestione della sicurezza.**



**ART. 40 DEL CODICE PENALE**

**RAPPORTO DI CAUSALITÀ**

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.





**Studio Legale Stivala**